

L.R. 28 dicembre 2012, n. 72 (1).

Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94 speciale.

(2) Per il rifinanziamento della presente legge vedi l' *art. 15, comma 9, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1* .

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

Art. 1 Sostegno a favore della fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.

In vigore dal 29 dicembre 2012

1. Per l'annualità 2012 è concesso un contributo di euro 300.000,00 in favore della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, per lo svolgimento delle attività didattiche nonché delle spese di funzionamento della scuola avente sede a L'Aquila.

2. Gli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'UPB 10.01.005 - cap. 61664, di nuova istituzione, denominato "Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema" del bilancio di previsione corrente.

3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.005 cap. 61664 denominato "Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema" in aumento di euro 300.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61480 denominato "Contributo ad iniziative di particolare interesse nel settore della cultura" in diminuzione di euro 300.000,00.

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del cap. 61664 UPB 10.01.005 è determinato da leggi di bilancio.

Art. 2 Entrata in vigore.

In vigore dal 29 dicembre 2012

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
